

**Programma quadro d'insegnamento
per i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori**

«Cure infermieristiche»

con il titolo legalmente protetto

**«infermiera dipl. SSS»
«infermiere dipl. SSS»**

Organi responsabili:

OdASanté – Organizzazione mantello del mondo del lavoro per il settore sanitario,
Seilerstrasse 22, 3011 Berna

Associazione svizzera dei centri di formazione sanitaria (ASCFS),
Bahnhofstrasse 2, 6060 Sarnen

Approvato dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI il
24 settembre 2021

Indice

1	Introduzione	4
1.1	Organi responsabili.....	4
1.2	Verifica del programma quadro d'insegnamento	4
1.3	Basi legali	4
2	Posizionamento	5
2.1	Sistema di formazione	5
2.2	Titolo	5
3	Profilo professionale e competenze da raggiungere	6
3.1	Campo professionale e contesto	7
3.2	Vista d'insieme dei processi lavorativi	8
3.3	Processi lavorativi e competenze	9
4	Ammissione	13
4.1	Disposizione generali	13
4.2	Presupposti generali.....	13
4.3	Convalida degli apprendimenti acquisite.....	13
5	Organizzazione della formazione	14
5.1	Orientamento del ciclo di formazione	14
5.2	Forma d'insegnamento e durata della formazione	14
5.3	Campi di apprendimento e coordinamento	14
5.4	Ripartizione delle ore di studio	15
5.5	Ambito di apprendimento Scuola	15
5.6	Ambito di apprendimento Pratica professionale (periodi di pratica).....	15
5.6.1	Organizzazione dei periodi di pratica	16
5.6.2	Condizioni quadro per i periodi di pratica	16
6	Procedura di qualificazione	18
6.1	Disposizioni generali.....	18
6.2	Ammissione alla procedura di qualificazione	18
6.3	Elementi della procedura di qualificazione	18
6.4	Strumenti di valutazione	18
6.5	Diploma SSS	18
6.6	Possibilità di ripetizione	19
6.7	Procedura di ricorso	19
6.8	Interruzione / abbandono degli studi	19
7	Disposizioni transitorie e finali	20
7.1	Utilizzo del titolo.....	20
7.2	Abrogazione del diritto precedente.....	20
7.3	Disposizioni transitorie	20
7.4	Entrata in vigore	20
7.5	Emanazione.....	21
7.6	Approvazione.....	21

8	Allegato.....	22
8.1	Repertorio delle fonti	22
8.2	Glossario	23

1 Introduzione

Il presente programma quadro (PQ) d'insegnamento è una direttiva vincolante per per i cicli di formazione in «cure infermieristiche» delle scuole specializzate superiori (SSS). Il programma quadro d'insegnamento stabilisce tra l'altro il titolo da proteggere, il profilo professionale e le competenze da acquisire, nonché l'organizzazione della formazione, il coordinamento delle componenti formative scolastiche e pratiche e le condizioni di ammissione.¹ Basandosi sulle disposizioni dell'ordinanza del DEFR² concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori (OERic-SSS) e sul presente programma quadro d'insegnamento, l'operatore della formazione elabora un piano di formazione, disciplina in dettaglio la procedura di qualificazione finale ed emana un regolamento degli studi³.

Nell'ambito degli accordi bilaterali tra la Svizzera e l'Unione Europa nel campo della libera circolazione delle persone è disciplinato in modo vincolante il riconoscimento reciproco dei diplomi per la formazione di infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS. Le rispettive direttive⁴ sulle componenti formative teoriche e pratiche e il loro coordinamento devono essere osservate nell'attuazione del programma quadro d'insegnamento.

1.1 Organi responsabili

L'Organizzazione nazionale mantello del mondo del lavoro per il settore sanitario OdASanté e l'Associazione svizzera dei centri di formazione sociosanitaria (ASCFS) assumono congiuntamente la responsabilità del presente programma quadro d'insegnamento.

1.2 Verifica del programma quadro d'insegnamento

Al più tardi ogni sette anni, gli enti responsabili richiedono alla SEFRI il rinnovo dell'approvazione del programma quadro d'insegnamento.⁵ In precedenza il programma quadro d'insegnamento viene verificato e, se necessario, modificato da una commissione appositamente istituita dagli organi responsabili.

1.3 Basi legali

- Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (legge sulla formazione professionale, LFPr)
- Ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (ordinanza sulla formazione professionale, OFPr)
- Ordinanza del DEFR dell'11 settembre 2017 concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori (ordinanza OERic-SSS)
- Direttiva 2005/36/CE e 2013/55/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio

¹ OERic-SSS, art. 10 cpv. 1

² Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca

³ OERic-SSS, art. 14

⁴ Direttiva 2005/36/CE completata da 2013/55/UE

⁵ OERic-SSS, art. 9

3 Profilo professionale e competenze da raggiungere

Il presente programma quadro si basa sulla struttura rappresentata nella figura seguente.




Figura 2: Struttura del profilo professionale

Campo professionale e contesto

Il PQ descrive i compiti professionali centrali, la loro collocazione nel contesto professionale e gli attori coinvolti.

Processi lavorativi

I processi lavorativi sono dedotti dal campo professionale e dal contesto. Essi descrivono come sono eseguiti e gestiti i compiti professionali chiave.

Competenze e requisiti

Le competenze sono dedotte dai processi lavorativi e descrivono le conoscenze e le capacità di cui deve disporre un professionista per poter adempiere ai compiti professionali chiave (vale a dire ai processi lavorativi).

La seguente definizione di «competenze» si basa sulla terminologia del processo di Copenaghen:

le competenze indicano la capacità di rendere operative determinate conoscenze e abilità in situazioni di lavoro abituali o nuove. Sono costituite dal sapere, dal sapere fare e dal sapere essere. Sono definite da un approccio orientato ai risultati, da autonomia, spirito di iniziativa, senso di responsabilità, dal contesto sociale, dai mezzi usati e dai requisiti che l'infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS è chiamata/o a soddisfare. Le competenze si suddividono in:

- competenze cognitive: applicazione di teorie/concetti e conoscenze implicite (tacit knowledge) acquisite dall'esperienza
- competenze funzionali: capacità e conoscenze necessarie per esercitare un'attività concreta
- competenze personali: comportamento in situazioni di lavoro
- competenze etiche: valori personali e sociali.

Tale concetto di competenza fornisce un quadro per i modelli di competenza scelti dagli operatori della formazione.

Le competenze di cultura generale secondo l'articolo 10 capoverso 1 lettera g della OERic-SSS sono da intendere come parte integrante dei processi di lavoro descritti nel cap. 3.3.

3.1 Campo professionale e contesto

Le attività dell'infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS comprendono un ampio spettro di compiti nell'ambito delle prestazioni sanitarie, ossia:⁷

- cura e assistenza di ammalati fisici e psichici o di persone disabili in tutte le fasi della vita e provenienti da diversi ambiti socioculturali nonché i loro familiari
- prevenzione delle malattie e promozione della salute
- collaborazione allo sviluppo di strategie politiche per la promozione a lungo termine della salute della popolazione
- ecc.

Le attività possono essere suddivise nel modo seguente secondo il continuum delle cure infermieristiche:⁸

- mantenimento e promozione della salute, prevenzione
- malattie acute e croniche
- convalescenza e riabilitazione
- cure di lunga durata
- cure palliative e assistenza

L'infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS si assume la responsabilità professionale dell'intero processo delle cure e dell'esecuzione dei compiti organizzativi, medico-tecnici ed altri. Lavora in modo efficiente, analitico, sistematico⁹ e riflessivo, basandosi sull'evidenza. Facendo leva su principi etici e giuridici, l'infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS tiene conto dello stato di salute, delle esigenze, delle risorse, dell'età, del sesso, della biografia, dello stile di vita e dell'ambiente sociale dei pazienti e dei loro familiari, nonché del loro contesto culturale, economico e sociale.

L'infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS comunica in modo professionale con i pazienti, i loro familiari ed altre persone impegnate nella cura e nell'assistenza nonché con il team intra- e interprofessionale. Istituisce con i pazienti e i loro familiari un rapporto professionale, volto a prestare aiuto e sostenere il processo di cura.

L'infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS segue una formazione continua durante tutta la vita professionale per mantenere aggiornate e approfondire le proprie conoscenze. Assume funzioni di formazione, istruzione e consulenza.

⁷ Cfr. International Council of Nurses (ICN)

⁸ Cfr. Spichiger, E. e altri (2006)

⁹ L'infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS utilizza delle classificazioni di riferimento, quali ICNP o NADA.

L'infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS contribuisce allo svolgimento efficiente dei processi logistici e amministrativi. Svolge i compiti infermieristici oppure li pianifica, organizza, coordina, delega, sorveglia, guida e valuta.

L'infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS lavora tra l'altro in diversi istituti e servizi del settore sociosanitario e sociale nonché presso il domicilio dei pazienti nelle varie forme che esso può assumere.¹⁰

3.2 Vista d'insieme dei processi lavorativi

L'infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS opera in un campo professionale che pone esigenze sempre più complesse per via dei cambiamenti a livello sociale e di condizioni quadro mutevoli. I processi lavorativi riportati nel presente PQ sono caratterizzati dunque dai seguenti fattori:

- complessità: il processo di cura è subordinato a un numero molteplice di variabili imprevedute e mutevoli;
- latenza: i professionisti sono chiamati a gestire le informazioni in modo chiaro, dato che le molteplici variabili in gioco non sono a priori identificabili e rappresentano pericoli potenziali;
- cooperazione: le molteplici variabili interdipendenti richiedono un'analisi sistematica, una collaborazione intra e interprofessionale ed una comunicazione differenziata;
- dinamica: i cambiamenti rapidi delle situazioni impongono alla persona requisiti organizzativi elevati.

Si distinguono dieci processi lavorativi, che vengono riassunti in quattro processi principali:

Processo di cura

1. Raccolta dei dati e anamnesi
2. Diagnosi infermieristica e pianificazione delle cure
3. Intervento infermieristico
4. Risultati delle cure infermieristiche, valutazione e documentazione

Processo di comunicazione

5. Comunicazione e gestione delle relazioni
6. Comunicazione intra e interprofessionale

Management delle conoscenze

7. Formazione continua
8. Funzione di formazione, istruzione e consulenza

Processo organizzativo

9. Organizzazione e gestione
10. Logistica e amministrazione

¹⁰ Cfr. Spichiger, E. et al. (2006)

3.3 Processi lavorativi e competenze

I processi lavorativi e le competenze da acquisire vengono descritti qui di seguito. Le competenze specifiche ai processi lavorativi sono enumerate sotto.

Processo di cura

1. Raccolta dei dati e anamnesi

L'infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS effettua l'assessment e, se necessario, il ri-assessment della situazione: a tal fine, rileva e valuta lo stato dei pazienti a livello fisico, cognitivo, psichico e sociale, tenendo conto della loro biografia, dell'anamnesi e del vissuto della loro malattia. Assieme ai pazienti e ai loro familiari ne valuta inoltre le esigenze e risorse nonché la necessità di cure.

- 1.1 *L'infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS effettua la valutazione clinica e adotta le decisioni di sua competenza. Configura le cure in modo tale che venga tenuto conto dei valori, dei diritti e degli interessi dei pazienti.*
- 1.2 *L'infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS riconosce le situazioni di crisi e quelle di rischio (per sé o per gli altri), le valuta e adotta i provvedimenti del caso.*

2. Diagnosi infermieristica e pianificazione delle cure

L'infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS individua e valuta i problemi di salute attuali o potenziali dei pazienti, nonché le loro risorse. Formula le diagnosi infermieristiche, definisce gli obiettivi da raggiungere in accordo con i pazienti e/o con i loro familiari e pianifica le cure.

- 2.1 *L'infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS formula le diagnosi infermieristiche e pianifica misure specifiche appropriate alla situazione per affrontare in maniera efficiente i problemi di salute dei pazienti, i conflitti e le situazioni di crisi. A questo scopo, fa riferimento a modelli, metodi e concetti adeguati.*
- 2.2 *L'infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS definisce insieme ai pazienti le risorse che concorrono alla profilassi e al superamento di problemi e che possono contribuire alle cure.*

3. Intervento infermieristico

L'infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS esegue gli interventi di cura, li organizza e controlla in base a conoscenze scientifiche e servendosi di criteri basati sull'evidenza.

- 3.1 *L'infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS aiuta i pazienti a raggiungere e mantenere la migliore qualità di vita possibile. Li incoraggia a ritrovare la propria autonomia e indipendenza. Crea le condizioni atte a consentire il coinvolgimento dei pazienti nei processi decisionali.*
- 3.2 *L'infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS sceglie, nel quadro della responsabilità assegnatele/gli, i metodi, le misure e le tecniche adeguate. Li applica in modo corretto e svolge il proprio lavoro con professionalità.*
- 3.3 *L'infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS prende parte a programmi per l'inserimento o il reinserimento di persone a rischio o ammalate. Realizza questi programmi in maniera autonoma o nel quadro della collaborazione intra e interprofessionale.*

- 3.4 *L'infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS fa fronte a situazioni impreviste e in rapido mutamento in modo ragionato e adatto alla situazione. Collabora efficientemente in seno all'équipe intra e interprofessionale in situazioni critiche e complesse. Riconosce le situazioni di emergenza e avvia le misure salvavita.*
- 3.5 *L'infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS organizza e promuove misure di prevenzione e di promozione della propria salute, chiedendo, se necessario, assistenza a tal fine.*

4. Risultati delle cure infermieristiche e documentazione

L'infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS verifica l'efficacia delle cure sulla base dei risultati (misurabili) e mirando alla garanzia della qualità. Porta a termine i processi di cura, gestisce le dimissioni e i trasferimenti. Documenta gli aspetti significativi del processo di cura.

- 4.1 *L'infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS valuta sistematicamente l'efficienza e i risultati degli interventi di cura.*
- 4.2 *L'infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS analizza sistematicamente le situazioni di cura in base a concetti, teorie e modelli. Riporta in altre situazioni di lavoro e di cura le conoscenze acquisite.*
- 4.3 *L'infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS rispetta e riflette principi etici così come norme legali e professionali. Affronta i dilemmi etici e prende posizione.*
- 4.4 *L'infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS adotta metodi e standard per il rilevamento delle prestazioni e per la garanzia di qualità e valuta i risultati (misurabili). Partecipa allo sviluppo di metodi e di standard per il rilevamento delle prestazioni e per la garanzia di qualità.*
- 4.5 *L'infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS si procura risultati di ricerca e li utilizza nel proprio lavoro quotidiano.*
- 4.6 *L'infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS gestisce il dossier di cura dei pazienti assicurandosi che le informazioni siano esaustive, corrette e comprensibili per l'insieme dell'équipe intraprofessionale.*

Processo di comunicazione

5. Comunicazione e gestione delle relazioni

Scegliendo i mezzi di comunicazione idonei, l'infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS stabilisce e mantiene con i pazienti e i loro familiari un rapporto di fiducia ed empatia.

- 5.1 *L'infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS organizza la comunicazione e le relazioni in modo che siano adeguate alla situazione, che rispondano ai bisogni dei pazienti e dei loro familiari, che favoriscano il benessere generale e, se necessario, attenuino i timori e altri fenomeni di stress psichico.*
- 5.2 *L'infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS sviluppa programmi di formazione sulla salute e adatti ai destinatari (individui, famiglie, gruppi). Procedo in modo autonomo o in collaborazione intra e/o interprofessionale.*
- 5.3 *L'infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS s'impegna per la migliore protezione possibile della sfera privata e della personalità dei pazienti durante tutto il periodo di assistenza.*

6. Comunicazione intra e interprofessionale

L'infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS assicura il flusso delle informazioni in seno all'équipe intraprofessionale.

- 6.1 *L'infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS informa con precisione, tempestivamente e adeguatamente l'équipe intra e interprofessionale in merito alla situazione e agli sviluppi dello stato di salute dei pazienti.*
- 6.2 *L'infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS si procura informazioni mirate. Sceglie mezzi e canali appropriati per l'informazione, impiegandoli in modo adeguato ed efficiente.*

Management delle conoscenze

7. Formazione continua

L'infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS continua a formarsi costantemente.

- 7.1 *L'infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS percepisce la situazione professionale come un'opportunità di formazione e di apprendimento e si confronta con i risultati della ricerca.*
- 7.2 *L'infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS valuta la qualità del proprio lavoro e utilizza le sue esperienze personali con l'intento di formulare giudizi critici e costruttivi, nonché per lavorare in modo autonomo.*

8. Funzione di formazione, istruzione e consulenza

L'infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS assume delle funzioni di formazione, istruzione e consulenza.

- 8.1 *L'infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS sostiene le studentesse e gli studenti durante il loro periodo di pratica. Istruisce studentesse e studenti dei diversi cicli di formazione e promuove i loro processi di apprendimento.*

Processo organizzativo

9. Organizzazione e gestione

L'infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS è responsabile del processo di cura. Svolge compiti di pedagogia professionale e collabora efficacemente con l'équipe intra e interprofessionale.

- 9.1 *L'infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS contribuisce in modo attivo e costruttivo alla collaborazione intra e interprofessionale.*
- 9.2 *L'infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS coordina le risorse esistenti e le utilizza in modo adeguato ed efficiente.*
- 9.3 *L'infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS analizza i processi organizzativi dell'istituto presso cui opera o della propria unità organizzativa, e partecipa alla loro strutturazione.*
- 9.4 *L'infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS assume mansioni di coordinamento professionale, di delega, d'istruzione e di sorveglianza nell'équipe intraprofessionale.*

10. Logistica e amministrazione

L'infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS imposta, in maniera autonoma o in collaborazione con le persone e i servizi incaricati, le condizioni quadro strutturali utili per le cure. Nel quadro della propria attività, contribuisce allo svolgimento efficiente dei processi amministrativi.

- 10.1 *L'infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS si assicura che le attrezzature e il materiale a disposizione siano utilizzati a regola d'arte, basandosi a tal fine su criteri economici ed ecologici.*
- 10.2 *L'infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS configura l'ambiente in cui opera in modo da tenere conto dello stato di salute e del benessere dei pazienti e da favorire gli interventi terapeutici.*
- 10.3 *L'infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS esegue i compiti di cura assegnatele/gli tenendo conto dei processi lavorativi intra e interprofessionali specifici, nonché dei processi amministrativi prescritti dall'istituto in cui opera o dall'unità organizzativa alla quale appartiene. Promuove inoltre l'efficienza di questi processi lavorativi.*

4 Ammissione

4.1 Disposizione generali

L'operatore della formazione disciplina le condizioni di ammissione in un regolamento degli studi.¹¹

4.2 Presupposti generali

Le candidate e i candidati sono ammessi al ciclo di formazione se:

- possiedono un titolo di formazione di livello secondario II riconosciuto in Svizzera o un altro titolo equivalente;¹²
- hanno superato il test attitudinale.

La procedura di ammissione si applica a tutte le candidate e a tutti i candidati.

4.3 Convalida degli apprendimenti acquisite

L'operatore della formazione può computare le prestazioni di formazione acquisite.

Per convalidare le competenze già acquisite, l'operatore della formazione applica una procedura possibilmente standardizzata.

¹¹ OERic-SSS, art. 14, cpv. 2

¹² OERic-SSS, art. 2 cpv. 2

5 Organizzazione della formazione

5.1 Orientamento del ciclo di formazione

Il ciclo di formazione è orientato alla pratica.¹³

Il ciclo di formazione garantisce che le studentesse/gli studenti acquisiscano le competenze che permetteranno loro di assumere la responsabilità del processo di cura in tutti i campi professionali delle cure infermieristiche.

La scelta dei contenuti della formazione e dei periodi di pratica permette un certo approfondimento in campi professionali specifici delle cure infermieristiche. Le studentesse/gli studenti acquisiscono una visione d'insieme di tutti i campi professionali delle cure infermieristiche. L'ampio orientamento della formazione prende in considerazione le direttive europee specifiche alla formazione nelle cure infermieristiche.¹⁴

5.2 Forma d'insegnamento e durata della formazione

Il ciclo di formazione comprende un minimo di 5400 ore di formazione e dura tre anni, se è seguito a tempo pieno e senza interruzione.

La formazione può essere proposta anche parallelamente all'esercizio di un'attività professionale. In questo caso si esige almeno un'attività professionale al 50% nel campo delle cure infermieristiche. L'attività professionale deve essere organizzata in maniera tale che le condizioni richieste al capitolo 5.6 relative all'ambito di apprendimento Pratica professionale possano essere adempiute. I cicli di formazione paralleli all'esercizio dell'attività professionale si prolungano in funzione del tasso d'occupazione. In generale non si estendono oltre i quattro anni se sono seguiti senza interruzione.

5.3 Campi di apprendimento e coordinamento

Il ciclo di formazione è composto dai due ambiti di apprendimento Scuola e Pratica professionale, descritti in modo più dettagliato nei capitoli 5.5 e 5.6. Le componenti formative scolastiche secondo OERic-SSS art. 3 si svolgono sia nell'ambito di apprendimento Scuola sia nell'ambito Pratica professionale.

All'operatore della formazione incombe la responsabilità generale per il ciclo di formazione. L'operatore della formazione provvede al coordinamento e all'impostazione coerente tra i due ambiti di apprendimento Scuola e Pratica professionale. La base è rappresentata da un programma pedagogico elaborato dall'operatore della formazione. L'operatore della formazione e l'azienda per lo svolgimento della pratica disciplinano per contratto i seguenti punti:

- la collaborazione e la ripartizione dei compiti tra i due ambiti di apprendimento
- l'orientamento alle competenze finali secondo il cap. 3 e ad altri aspetti essenziali, come il continuum delle cure infermieristiche.

¹³ OERic-SSS, art. 1

¹⁴ Direttiva 2013/55/UE

In entrambi gli ambiti di apprendimento sono integrate sequenze di training e transfer. Queste sequenze, che sono svolte in un ambiente di apprendimento vicino alla pratica e tollerante agli errori, consentono di

- allenare la competenza di argomentazione clinica
- esercitare gli interventi professionali
- esercitare le competenze operative individuali
- trasferire le conoscenze tra teoria e pratica, tra sapere esplicito ed implicito

5.4 Ripartizione delle ore di studio

In generale occorre prevedere la seguente ripartizione:

Componenti formative scolastiche e pratiche	Ambito di apprendimento Scuola	Apprendimento scolastico (incl. controlli di apprendimento e procedura di qualificazione)	mass. 2160 ore di studio
		Training e transfer	min. 540 ore di studio
	Ambito di apprendimento Pratica professionale	Apprendimento pratico (incl. procedura di qualificazione, componente di qualificazione pratica)	mass. 2160 ore di studio
		Training e transfer	min. 540 ore di studio
Totale		5400 ore di studio	

5.5 Ambito di apprendimento Scuola

L'ambito di apprendimento Scuola trasmette conoscenze professionali inerenti al campo delle scienze infermieristiche e delle scienze di riferimento e illustra gli sviluppi attuali. Le studentesse/gli studenti acquisiscono conoscenze, attitudini e capacità grazie ai contenuti di formazione strutturati (moduli). Nell'ambito di apprendimento Scuola vengono trattati teorie, concetti e modelli in modo sistematico e con un certo distacco dall'ambito di apprendimento Pratica professionale.

Almeno il 10% delle ore di studio nell'ambito di apprendimento Scuola consiste nello studio autodidattico.

Le esigenze poste al corpo docente nell'ambito di apprendimento Scuola sono regolamentate dall'OEric-SSS.¹⁵

5.6 Ambito di apprendimento Pratica professionale (periodi di pratica)

I periodi di pratica sono periodi di formazione durante i quali le studentesse e gli studenti sono impegnati nella pratica professionale in istituzioni del settore sociosanitario nell'ambito del ciclo di formazione in cure infermieristiche SSS. L'organizzazione e la scelta dei periodi di pratica permettono d'acquisire competenze infermieristiche a largo spettro delle cure sanitarie e maturare esperienze professionali a contatto con pazienti in diverse fasi della vita.

¹⁵ OEric-SSS, art. 13

I periodi di pratica riguardano i contenuti prescritti dagli operatori della formazione. Il periodo di pratica consente un apprendimento e un lavoro basati su un'esperienza riflessiva.¹⁶ Inoltre i periodi di pratica promuovono la socializzazione nel campo professionale e lo sviluppo della personalità degli/degli studenti.

5.6.1 Organizzazione dei periodi di pratica

Le condizioni seguenti devono essere adempiute:

- la durata della formazione pratica è di 72 settimane in totale in caso di formazione a tempo pieno di 5400 ore di studio. La durata del singolo periodo di pratica è di 16 settimane al minimo e di 24 settimane al massimo. È possibile interrompere un periodo di pratica con delle parti di formazione scolastica. Gli operatori della formazione e le aziende per lo svolgimento della pratica decidono e regolamentano insieme la durata esatta di un periodo di pratica per l'intero ciclo di formazione (ossia, la durata dei periodi di pratica non è definita individualmente).
- Per garantire che il ciclo di formazione abbia un orientamento il più ampio possibile, deve essere coperto il campo professionale delle cure (conformemente al cap. 3 del programma quadro d'insegnamento) e in particolare i quattro processi lavorativi: processo di cura, processo di comunicazione, management delle conoscenze e processo organizzativo.
- È possibile approfondire un contesto specifico del campo professionale, fermo restando che al massimo due terzi di una formazione pratica possono essere svolti in contesti identici o similari. Gli approfondimenti sono possibili in:
 - cura e assistenza di persone affette da malattie croniche
 - cura e assistenza di bambini, di adolescenti, di famiglie e di donne
 - cura e assistenza di persone affette da disturbi psichici
 - cura e assistenza di persone in riabilitazione
 - cura e assistenza di persone affette da malattie somatiche
 - cura e assistenza a domicilio
- Durante la formazione pratica, le esperienze professionali devono essere svolte nell'insieme dello spettro del continuum delle cure. Allo stesso modo, le esperienze professionali devono essere acquisite con pazienti in diverse fasi della vita.

È raccomandato cambiare una volta azienda per lo svolgimento della pratica durante la formazione.

L'operatore della formazione conferma in uno specifico attestato i periodi di pratica svolti.

5.6.2 Condizioni quadro per i periodi di pratica

Le aziende per lo svolgimento della pratica sono responsabili della formazione nella pratica.

Esse dispongono di un concetto di formazione pratica per le persone in formazione. Gli obiettivi per la formazione pratica vengono elaborati insieme dall'azienda per lo svolgimento della pratica e dall'operatore della formazione. La pianificazione della destinazione dei praticanti, l'infrastruttura esistente e l'inquadramento della formazione dell'azienda per lo

¹⁶ Rauner, F. (2004)

svolgimento della pratica sono pensati in modo da permettere alle studentesse e agli studenti di raggiungere gli obiettivi previsti per il ciclo di formazione.

Un'azienda per lo svolgimento della pratica può mettere a disposizione un posto di pratica per ogni 150% dei posti che, nell'unità organizzativa corrispondente, sono occupati da infermiere e infermieri dipl. SSS (o da personale con formazione equivalente nel campo professionale delle cure), il cui l'impiego nell'azienda per lo svolgimento della pratica è come minimo del 60%.

Le infermiere e gli infermieri che seguono e formano le studentesse e gli studenti dispongono di una formazione di infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS o di una formazione giudicata equivalente nel campo professionale delle cure, di un'esperienza professionale nello stesso campo professionale e di una qualifica in pedagogia professionale equivalente a 100 ore di formazione.¹⁷

Le infermiere e gli infermieri che assumono la responsabilità della formazione nell'azienda per lo svolgimento della pratica possiedono una formazione di infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS SSS o una formazione giudicata equivalente nel campo professionale delle cure, un'esperienza professionale di almeno due anni e di una qualifica pedagogica professionale equivalente a 600 ore di formazione.

¹⁷ Contenuti come da elenco di cui all'art. 48 OFPr

6 Procedura di qualificazione

6.1 Disposizioni generali

Nell'ambito della procedura di qualificazione le studentesse e gli studenti mostrano di aver acquisito le competenze previste dal profilo professionale (cfr. cap. 3.3.).

La procedura di qualificazione viene regolamentata nel regolamento degli studi dell'operatore della formazione.¹⁸

6.2 Ammissione alla procedura di qualificazione

Le studentesse e gli studenti devono avere acquisito il livello di competenza del primo e del secondo anno di formazione: questo include la verifica degli obiettivi del periodo di pratica. Il regolamento di ammissione agli elementi b) e c) (vedi sotto) dell'esame include anche l'acquisizione delle competenze dell'ultimo anno di formazione.

Altre condizioni di ammissione alla procedura di qualificazione conclusiva saranno fissate dagli operatori della formazione nel regolamento degli studi.

6.3 Elementi della procedura di qualificazione

La procedura di qualificazione comprende i seguenti elementi d'esame:

- a) **lavoro di diploma o progetto orientato alla pratica**, effettuato durante l'ultimo anno di formazione nell'ambito di apprendimento Scuola;
- b) **qualificazione del periodo di pratica**: la valutazione conclusiva è effettuata dall'azienda per lo svolgimento della pratica durante la seconda metà dell'ultimo periodo di pratica;
- c) **colloquio d'esame di almeno 30 minuti**: condotto dall'operatore della formazione, il colloquio d'esame ha luogo nelle ultime 12 settimane dell'ultimo anno di formazione. Le aziende per lo svolgimento della pratica vi partecipano tramite un esperto neutrale, che esprime il proprio parere sulla valutazione.
Il colloquio d'esame si basa su un esempio di caso pratico e serve alla verifica delle conoscenze teoriche a esso legate e alla verifica della capacità di argomentazione dello studente.

6.4 Strumenti di valutazione

L'operatore della formazione utilizza per le valutazioni degli strumenti adatti alla verifica delle competenze professionali.

La griglia di valutazione impiegata è la seguente:

A: ottimo, **B**: molto buono, **C**: buono, **D**: soddisfacente, **E**: sufficiente, **F**: insufficiente

6.5 Diploma SSS

Il diploma di infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS viene rilasciato quando la studentessa / lo studente ha superato ciascuna delle tre parti dell'esame.

¹⁸ OERic-SSS, art. 14, cpv. 2

6.6 Possibilità di ripetizione

Se non supera la procedura di qualificazione, la studentessa / lo studente ha la possibilità di rimediare a seconda della parte non superata: può migliorare una volta il lavoro di diploma o il progetto, o ripetere una volta la qualificazione del periodo di pratica e/o il colloquio d'esame.

La qualificazione del periodo di pratica può essere ripetuta non prima di sei mesi dal precedente periodo di pratica.

Se non supera per la seconda volta uno degli elementi della procedura di qualificazione, quest'ultima è definitivamente non superata.

6.7 Procedura di ricorso

La studentessa/lo studente può inoltrare ricorso contro una decisione negativa in merito alla promozione. La procedura di ricorso è disciplinata dall'operatore della formazione nel regolamento degli esami.

6.8 Interruzione / abbandono degli studi

L'operatore della formazione regola le condizioni relative all'interruzione o all'abbandono dello studio nel regolamento degli esami.

In caso di interruzione o abbandono degli studi l'operatore della formazione rilascia alla studentessa/allo studente una conferma che attesta le prestazioni già fornite.

7 Disposizioni transitorie e finali

7.1 Utilizzo del titolo

I detentori di titoli federali o intercantonali che avevano diritto, in base all'art. 23 cpv. 4 dell'OERic-SSS dell'11 marzo 2005, di utilizzare il titolo secondo il programma quadro d'insegnamento in Cure infermieristiche del 24 settembre 2007, sono ancora autorizzati a utilizzare il titolo secondo la cifra 2.2 del presente programma quadro d'insegnamento in Cure infermieristiche.

7.2 Abrogazione del diritto precedente

Il programma quadro d'insegnamento in cure infermieristiche del 24 settembre 2007 viene abrogato.

7.3 Disposizioni transitorie

I cicli di formazione riconosciuti secondo il programma quadro d'insegnamento in cure infermieristiche del 24 settembre 2007 devono presentare alla SEFRI una richiesta di verifica del riconoscimento entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente documento.

7.4 Entrata in vigore

Il presente programma quadro d'insegnamento entra in vigore il 24 settembre 2021.

7.5 Emanazione

Emanato dagli organi responsabili.

Berna, 17.01.2022

Organizzazione mantello del mondo
del lavoro per il settore sanitario OdASanté

Associazione svizzera dei
centri di formazione sanitaria ASCFS


Anne-Geneviève Bütikofer
Presidente


Jörg Meyer
Presidente

7.6 Approvazione

Approvato dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI)

Berna, 07/02/2022



Rémy Hübschi
Direttore supplente
Capodivisione Formazione professionale e continua

8 Allegato

8.1 Repertorio delle fonti

Direttiva 2005/36/UE	Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali in aggiunta alla Direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013
LAMal	Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattia (LAMal)
LFPr	Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr)
OFPr	Ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr)
OERic-SSS	Ordinanza del DEFR (Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca) dell'11 settembre 2017 concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori (OERic-SSS)
Rauner F.	Felix Rauner; <i>Praktisches Wissen und berufliche Handlungskompetenz</i> ; Bremen, ITB 2004; <i>ITB-Forschungsberichte 14 / 2004</i>
Sauter, D. et al. (2006)	Sauter Dorothea, Abderhalden Chris, Needham Ian, Wolf Stephan; <i>Lehrbuch Psychiatrische Pflege</i> , 3 ^a ed. ampliata 2018, ed. Hogrefe
SBK / ASI	<i>Normes de qualité pour les soins (standards de soins)</i> ; SBK / ASI Berna 2006
Spichiger, E. et al. (2006)	Spichiger Elisabeth et al.; <i>Professionelle Pflege – Entwicklung und Inhalte einer Definition</i> . In: <i>Pflege 2006</i> ; pp 45.51; ed. Huber Berna

8.2 Glossario

Equipe interprofessionale	Un'équipe composta da professionisti di diverse professioni che partecipano alle cure, alla terapia e all'assistenza dei pazienti.
Equipe intraprofessionale	Un'équipe composta da infermiere e infermieri (dipl. SSS o SUP).
ICNP	International Classification for Nursing Practice
Istituzione di cura	Un'istituzione di cura è un'unità organizzativa e amministrativa, ad es. un ospedale, una clinica psichiatrica, una casa per anziani o un'organizzazione di cure extraospedaliere.
NANDA	North American Nursing Diagnosis Association
Pazienti	Per pazienti si intendono le persone che richiedono una prestazione di cura. A seconda del tipo di prestazione, può anche trattarsi di individui in buona salute che, in qualità di clienti, richiedono prestazioni di cura. I pazienti possono essere individui, gruppi, famiglie, comunità ecc.
Periodi di pratica	I periodi di pratica sono dei periodi di formazione durante i quali le studentesse e gli studenti sono inseriti nella pratica professionale; essi sono organizzati nel quadro del ciclo di formazione SSS. I periodi di pratica devono essere regolamentati da convenzioni che definiscono determinati obiettivi (orientati allo sviluppo delle competenze); le studentesse e gli studenti sono inquadrati da professionisti e sorvegliati da un operatore della formazione. Le aree di assegnazione e di attività corrispondono al livello di formazione delle studentesse e degli studenti. I requisiti che devono soddisfare le aziende per lo svolgimento della pratica sono stabiliti dagli operatori della formazione (cfr. art. 15 OERic-SSS).
Processo di cura	Il processo di cura è un processo sistematico di risoluzione dei problemi applicato dal personale curante nell'ambito dell'interazione con i pazienti e/o dei gruppi. Si tratta in questo contesto di analizzare e di identificare i bisogni di cura, di pianificare gli interventi infermieristici e di valutarne l'efficacia. Cfr. Sauter, D. et al. (2006) nel repertorio delle fonti
Professionisti	Membri del team interprofessionale, che dispongono di attestati, diplomi o titoli che li abilitano all'esercizio della professione.
Studentessa / studente	Persona che segue il ciclo di formazione di infermiera dipl. SSS / infermiere dipl. SSS.